

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA MECCANIZZAZIONE
IN AGRICOLTURA"

Testo approvato dalla III Commissione, ad unanimità di voti dei Commissari
presenti, nella riunione dell'8/3/1979.

"INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA
MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA"

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

con la presente legge la Regione interviene per la prima volta, con una propria normativa, nel campo della meccanizzazione agricola, sia per ovviare ad alcune disfunzioni che correntemente ^{si} sono determinate in sede di applicazione degli interventi relativi al "fondo di rotazione" statale, sia per avviare alcuni originali interventi in fatto di individuazione delle incentivazioni, di fissazione delle priorità, di accelerazione delle procedure di spesa.

La legge, introducendo all'art. 1 ultimo comma una chiara priorità per le domande inevase relative agli anni 1977 e 1978, opererà—per volontà unanime della Commissione—in un certo qual modo a "sanatoria" di situazioni pregresse che non hanno potuto trovare sbocco positivo a causa della esiguità dei fondi ripartiti nazionalmente fra le Regioni per la meccanizzazione. Le domande inevase al 31/12/1978 ammontavano, per la precisione, a circa 12 miliardi di lire, così come risulta da una ricognizione fatta dagli organi tecnici dell'assessorato al ramo.

La Commissione ha ritenuto anche opportuno istituire un coordinamento con gli interventi che il programma—stralcio regionale per l'anno 1978 della cosiddetta legge "Quadrifoglio" ha destinato alla meccanizzazione agricola. Poichè, infatti, in tale programma risultano presenti interventi specifici per alcuni

ANM

settori (per es. olivicoltura, ortofrutticoltura, etc.) ma non per i settori della bieticoltura e tabacchicoltura, nell'art. 8 si è voluto prevedere un intervento specifico per tali due settori.

La legge introduce, infine, una priorità a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole, anche formate da giovani provenienti dalle liste di cui alla legge n.285/1977, e prevede forme di snellimento delle procedure di spesa che vanno in direzione della delega degli Ispettorati agrari anche sulla base di quanto stabilito nell'accordo programmatico in fatto di accelerazione delle procedure.

Colleghi Consiglieri,

è chiaro che in sede di elaborazione del cosiddetto "testo unico" della normativa agricola regionale occorrerà - come è emerso nelle stesse discussioni fatte in Commissione - dare sistemazione più organica all'intervento regionale in fatto di meccanizzazione, specie per consentire di contrattare apposite convenzioni con gli Istituti ed Enti finanziatori, di attuare una manovra sui tassi agevolati di interesse (ovviamente all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dallo Stato) che faciliti l'introduzione di priorità non solo quanto ai soggetti beneficiari delle provvidenze ma anche di natura territoriale (zone montane, etc.); di collegare meglio la domanda di macchine e attrezzature agricole agli obiettivi ed alle scelte della programmazione aziendale, zonale, regionale.

(Pasquale Panico)
P. Panico

Amly

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285; alle cooperative di gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978 - nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo - che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge 27/10/1966 n. 910.

Art. 2

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sull'art. 12 della legge 27/10/1966 n. 910.

Amu

Art. 3

La concessione dei prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati Provinciali all'Agricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo parere dei Comitati Consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3/3/1978 n. 15.

Art. 4

La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1/7/1977 n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal 1° mese successivo a quello dell'erogazione del prestito.

Amv

Art. 5

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art.10 della legge 25/5/1970 n.364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27/10/1966 n.910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

Art. 6

Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art.8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità.

Art. 7

Per i prestiti concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 27/10/1966 n.910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatari nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla-osta ispettoriale, fino alla data di effettiva erogazione all'Istituto od Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12 mesi.

AWM

segue art. 7

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all'art.2 della presente legge.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall'Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 8

Per l'acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari e le coltivatrici associate e le cooperative di cui all'art.1 della presente legge, nonché le Associazioni di produttori riconosciute.

Ai formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i Responsabili degli Ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3/3/1978 n. 15.

Art. 9

Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 5/7/1928 n.1760, 2/6/1961 n.454, 27/10/1966 n.910, così come successivamente modificate in quanto compatibili.

AWM

Art. 10

La Giunta regionale relazionerà annualmente alla Commissione consilia-
re competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, sullo sta-
to di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizza-
zione agricola in Puglia.

Art. 11

No

All'onere per gli interventi di cui all'art. 4 della presente leg-
ge si farà fronte istituendo nei bilanci di previsione della Regione, al-
la parte spesa, a decorrere dall'esercizio 1979 e fino al 1983, apposi-
to capitolo denominato: "Concorso regionale sui prestiti di esercizio ad
ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola", con uno stan-
ziamento annuale pari a 1 miliardo di lire.

Alla copertura della relativa spesa si provvede per il 1979:

- con riduzione di 500 milioni di lire del cap. 211 "Contributi in
c/capitale per la costruzione e il riattamento di strade interpoderali
nonchè per la costruzione di acquedotti rurali art.17 legge 910/1966"
della parte spesa del bilancio regionale di previsione per il 1979;
- con riduzione di 500 milioni di lire del cap.213 "Contributi in
c/capitale per lo sviluppo e il potenziamento dell'elettrificazione ru-
rale art. 19 legge 910/1966" della parte spesa del bilancio regionale di
previsione per il 1979.

Art. 12

No

All'onere per gli interventi di cui all'art. 7 della presente leg-
ge si farà fronte istituendo nel bilancio di previsione della Regione
per l'anno 1979, alla parte spesa, apposito capitolo denominato:"Concor-

SM

segue art. 12

so regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole ai sensi dell'art. 12 della legge n. 910/1966", con uno stanziamento pari a 250 milioni di lire.

Alla copertura della relativa spesa si provvede con riduzione di pari importo del cap. 229 "Concessione di contributi in c/capitale nelle spese per la realizzazione da parte di organismi cooperativi e loro consorzi di strutture ed attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli in applicazione dell'art. 9 della legge 910/1966" della parte spesa del bilancio regionale di previsione per il 1979.

Art. 13

All'onere per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge si farà fronte istituendo nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, alla parte spesa, apposito capitolo denominato: "Contributo in c/capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli", con uno stanziamento pari a 300 milioni di lire.

Alla copertura della relativa spesa si provvede con riduzione di pari importo del medesimo cap. 229 di cui al secondo comma dell'art. 12 della presente legge.

Am